

## **Diritto di interpello del figlio e stato di incapacità della madre anonima**

di REMO TREZZA

**SOMMARIO:** 1. Il fatto in breve. – 2. I motivi. – 3. Il bilanciamento tra il diritto di interpello del figlio e la tutela della salute psico-fisica della madre interpellata in stato di incapacità. – 4. E se il consenso all’anonimato fosse stato prestato da una donna incapace al momento della nascita? – 5. Conclusioni critiche e prospettive *de iure condendo*: revoca dell’anonimato da parte della madre mediante disposizioni anticipate di trattamento?

### **1. Il fatto in breve**

La Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo proposto da un soggetto avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Milano di rigetto dell’istanza diretta a conoscere l’identità dei genitori biologici ai sensi dell’art. 28, co. 7, l. n. 184/1983 e successive modificazioni<sup>1</sup>. La Corte, nel condividere il giudizio espresso dal giudice di prime cure, ha rilevato che la madre naturale del reclamante non avesse potuto esprimere alcuna autorizzazione a rivelare la propria identità, sicché l’interpello aveva avuto esito negativo. In particolare, nel corso dell’interpello, la donna aveva dimostrato una grave compromissione delle facoltà cognitive e volitive, non era stata in grado di esprimere la propria volontà e addirittura neppure di ricordare l’evento – nascita del figlio – che le veniva rappresentato. Per tale ragione, la Corte di merito ha ritenuto che il diritto all’oblio della donna, inteso sia come suo diritto di dimenticare, sia come diritto di essere dimenticata, fosse ancora sussistente e meritevole di protezione, rimarcando che la madre al momento del parto non volle che fosse rivelata la propria identità, non aveva mai avuto contatti e notizie del figlio per oltre quarant’anni, aveva trovato una sua compensazione attraverso l’oblio dell’evento della nascita del figlio e una rievocazione di quell’evento avrebbe potuto pregiudicare il suo attuale stato psichico.

### **2. I motivi**

---

<sup>1</sup> Tale comma, letteralmente, recita: «L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

Il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte di appello di Milano prospettando due motivi. Con il primo, ha lamentato violazione o falsa applicazione dell'art. 28, co. 7, l. n. 184/1983, per avere la Corte di appello affermato erroneamente che l'impossibilità della madre biologica di esprimere un valido consenso, stante le sue condizioni psichiche, fosse da equiparare al diniego opposto alla richiesta di revoca della volontà di mantenere l'anonimato, espressa a suo tempo dalla madre, *ex art.* 30, co. 1, d.p.r. n. 396/2000. Secondo il ricorrente, l'impossibilità psichica di esprimere un consenso di fronte all'interpello circa la volontà di mantenere l'anonimato deve essere parificato all'impossibilità fisica, per decesso o irreperibilità, prevista dall'art. 28, co. 8, l. n. 184/1983, mentre la Corte territoriale non ha effettuato alcun bilanciamento tra il diritto della madre di mantenere l'anonimato e il diritto del figlio di conoscere le proprie origini, anche considerando la difficile situazione della madre, settantasettenne oligofrenica, la quale, piuttosto, potrebbe ricevere giovamento dall'interessamento attivo del figlio. A tal proposito, il ricorrente ha evidenziato di essersi dichiarato disponibile ad osservare ogni opportuna cautela eventualmente prescritta dal Giudicante nell'incontro con la madre, in modo da evitare ogni nocumento alla stessa, e di detta disponibilità nel decreto impugnato non vi era menzione. Con il secondo motivo, invece, ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello tenuto conto di quanto risultava dalla dichiarazione della madre naturale resa alla nascita, come riportato nel certificato integrale di nascita. Ha dedotto, per tale motivo, di non sapere se la madre naturale fosse stata destinataria di una misura di protezione prevista dalla legge per le persone deboli, affermando, inoltre, di aver chiesto alla Corte di merito di statuire in ordine al valore giuridico della dichiarazione di anonimato resa da soggetto con patologia psichica grave, la quale avrebbe dovuto ritenersi viziata *ab origine ex art.* 428 c.c. e da ciò sarebbe conseguito immediatamente il diritto del ricorrente a conoscere l'identità della madre naturale.

### **3. Il bilanciamento tra il diritto di interpello e la tutela della salute psico-fisica della madre interpellata in stato di incapacità**

La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul quesito se il diritto all'interpello possa trovare ostacolo, nel suo esercizio, nella tutela della madre anonima in stato di incapacità (primo

motivo)<sup>2</sup>, ha compiuto un'operazione "panoramica" circa le fonti normative che hanno introdotto nel nostro ordinamento la tutela del diritto della madre a rimanere anonima<sup>3</sup>, nonché dell'evoluzione del quadro normativo per effetto dell'intervento additivo della Corte Costituzionale del 2013<sup>4</sup>.

Oltre a riferirsi alle modifiche normative intervenute sul punto (prima l'art. 73, co. 2, r.d. n. 1238/1939, poi art. 28, co. 7, l. n.184/1983, art. 30, co. 1, d.p.r. n. 396/2000, art. 93, co. 2 e 3, d.lgs. n. 196/2003), la Corte ha evidenziato la perdurante attuale vigenza del principio già

---

<sup>2</sup> Su tale pronuncia, tra i primi commentatori, si rinvia a P. ROSSI, *Il diritto all'oblio della madre anonima non è revocabile se è incapace al momento dell'interpello del figlio*, in *Il Sole 24 ore*, 3 marzo 2022, consultabile online, ove si legge: «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, che riportano i dati personali in grado di identificare la madre, che abbia dichiarato al momento del parto di restare anonima (avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'articolo 30, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000), possono essere rilasciati in copia integrale – a chi vi abbia interesse – decorsi cento anni dalla formazione del documento. E durante tale periodo la richiesta di accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica può essere accolta solo approntando tutte le cautele necessarie affinché non siano resi conoscibili i dati identificativi della madre biologica che abbia espressamente dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata»; D. SODO, *Madre naturale: è giusto salvaguardare sempre il suo diritto all'oblio?*, in *www.diritto.it*, 21 marzo 2022, consultabile online, per la quale: «Si tratta ovviamente di uno dei diritti fondamentali della persona e, segnatamente, uno di quelli che i giuristi come soliti indicare come "nuovi diritti", in quanto specificazione del diritto fondamentale alla riservatezza e all'identità personale, riconosciuto e garantito dalla Costituzione, la cui esigenza di tutela è emersa prepotentemente a seguito del progresso e dell'evoluzione sociale e tecnologica sempre più spiccati del nostro vivere civile. Più semplicemente, esso viene generalmente conosciuto come il "diritto ad essere dimenticati" ed una delle sue più delicate e complesse rappresentazioni è data proprio dalla posizione giuridica della madre biologica sopra ricordata»; E. FOLIGNO, *Il diritto all'oblio della madre biologica è intangibile alla presenza di particolari circostanze* (Cass. civ., sez. I, Ordinanza 3 marzo 2022, n. 7093), in *Responsabile civile*, 8 marzo 2022, consultabile online.

<sup>3</sup> Sul punto, sia consentito rinviare, per un'attenta analisi della normativa e della giurisprudenza in tema, a R. TREZZA, *Diritto all'anonimato e diritto a conoscere le proprie origini biologiche*, in *Giustizia insieme*, 4 ottobre 2019, consultabile online. Si rinvia, ancora, a G. FINOCCHIARO (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, 2008, specie p. 251; B. CHECCHINI, *Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Rivista di diritto civile*, n. 3/2014, p. 709 ss.; O. CLARIZIA, *Dichiarazione di adottabilità, anonimato materno e diritto alla genitorialità*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, n. 2/2015, pp. 115-138; M. DE ANGELIS, *Il difficile bilanciamento tra diritto all'anonimato e accertamento dello status filiationis*, in *www.rivistafamiglia.it*, 9 novembre 2020, consultabile online; F. TESCIONE, *La dichiarazione della madre di non voler essere nominata. Varianti e invarianti di un diritto soggettivo in crisi sistemica*, in *Jus civile*, n. 6/2020, specie p. 1530 ove l'A., con estrema condivisione, sottolinea che: «Non potrà più risorgere invece il diritto alla propria Famiglia d'origine in un ordinamento che continua a garantire l'anonimato materno anche se ormai solo durante la vita della donna che abbia scelto una via tanto dolorosa per sé e per il proprio figlio. Questa sembra esser la nuova direzione seguita dal diritto vivente alla ricerca della attualizzazione di quei valori sacrificati a cagione di scelte altre, rese necessarie da un assetto sistemico che spesso, come in questo caso, non può che esser ad andamento variabile».

<sup>4</sup> I giudici costituzionali hanno fatto emergere fanno che il *vulnus* sia rappresentato dalla irreversibilità del segreto e che dovrà essere compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivono adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo.

espresso dall'art. 28, co. 7, l. n. 184/1983, pur se modificato da una norma (art. 177, co. 2, d.lgs. n. 196/2003) di seguito abrogata (art. 27, co. 1, lett. c, n. 3, d.lgs. n. 101/2018), considerato proprio che il suindicato art. 93 non è stato abrogato e che alla disciplina delle norme in questione si è aggiunto l'intervento "additivo" della sentenza n. 278/2013 della Corte costituzionale<sup>5</sup>. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28, l. n. 184/1983, sull'adozione dei minori, in quanto non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare, con riservatezza, la madre non nominata nell'atto di nascita, per l'eventuale assunzione di rapporti personali e non giuridici con il figlio. In particolare, il Giudice delle leggi ha riconosciuto all'adottato il diritto a conoscere le proprie origini e ha rilevato i profili di irragionevolezza nell'irreversibilità dell'anonimato della madre biologica, prevedendo la possibilità di un interpello di questa da attuarsi all'interno di un procedimento caratterizzato dalla massima riservatezza<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr., a tal uopo, la recente sentenza Cass. civ., sez. I., 9 agosto 2021, n. 22497, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 24 agosto 2021, con nota di A. NOCERA, *Figlio non riconosciuto: l'accesso alle generalità della madre incapace è consentito solo per la tutela della salute*, consultabile online.

<sup>6</sup> Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, la giurisprudenza di legittimità successivamente intervenuta ha iniziato a "diradare" le tenebre dell'anonimato assoluto. In tal senso, si veda Cass. civ., sez. I., 9 novembre 2016, n. 22838, in *Fam. dir.*, 1/2017, p. 15, con nota di E. ANDREOLA, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*. Per la Corte: «Il diritto dell'adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata (d.P.R. n. 396 del 2000, ex art. 30, comma 1), ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui al d. lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti dei terzi dei dati personali conosciuti». Sono poi intervenute le Sezioni Unite con sentenza, 25 gennaio 2017, n. 1946, in *Questione Giustizia*, 17 febbraio 2017, consultabile online, con nota di A. GIURLANDA, *Accesso alle origini, intervengono le Sezioni unite*. Per il Supremo Consesso: «In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte stessa, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità». Inoltre, è intervenuta Cass. civ., sez. I., 20 marzo 2018, n. 6963, concernente il diritto dell'adottato a conoscere le generalità relative alle proprie sorelle, le quali al momento dell'adozione furono affidate a famiglie diverse, in [www.giuricivile.it](http://www.giuricivile.it), 2 maggio 2018, consultabile online, con nota di A. PAGLIUCA, *Parto anonimo: diritto di conoscere le proprie origini esteso a fratelli e sorelle*. Ed infatti, per tale pronuncia, «l'interesse dei fratelli alla riservatezza e quello dell'adottato a conoscere l'identità biologica degli stessi sono posizioni giuridiche di pari rango e di contenuto omogeneo sulle quali non sussiste alcuna predeterminazione legislativa circa la graduazione gerarchica dei diritti e degli interessi da comporre, come invece previsto nei commi 5 e 6 dell'art 28, con riferimento all'adottato maggiorenne che voglia conoscere l'identità dei genitori biologici». Da ultimo, Cass. civ., sez. I., 22 settembre

In attesa di un auspicato intervento del legislatore in materia, ad oggi non avvenuto<sup>7</sup>, la Corte Costituzionale ha, dunque, affermato, la necessità di effettuare il bilanciamento tra il diritto della madre all'anonimato, che si fonda «sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi», e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – atteso che tale «bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale». D'altronde il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e delle circostanze della propria nascita ha trovato un sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale<sup>8</sup>, tramite la valorizzazione del

---

2020, n. 19824, in *www.altalex.it*, 2 ottobre 2020, consultabile *online*, con nota di S. OCCHIPINTI, *Accertamento della maternità, il diritto della madre all'anonimato cessa con la sua morte*, ove la Corte si è trovata ad affrontare il bilanciamento tra il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e il diritto della madre all'anonimato e, in particolare, come questo bilanciamento possa modificarsi dopo la morte della donna. A riguardo, è stata richiamata proprio la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 e l'orientamento prevalente della Cassazione stessa: entrambe le corti, nel tentativo di conciliare la tutela dei diritti in gioco, assegnano una posizione preminente al diritto all'anonimato della madre, in quanto finalizzato alla tutela del diritto alla vita e alla salute. Durante tutta la vita della madre, infatti, il diritto all'anonimato non può essere compresso, se non a seguito di sua espressa revoca. A diverse conclusioni, invece, secondo la Corte, si deve giungere in riferimento al periodo successivo alla morte della madre, in relazione al quale «il diritto all'anonimato in oggetto è suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto all'accertamento dello *status* di filiazione». Pur non venendo del tutto meno l'esigenza di tutela dell'anonimato, ad esempio sotto il profilo dell'identità sociale della donna, in relazione al proprio nucleo familiare e ai propri eredi, tuttavia questa protezione non può che risultare recessiva di fronte al diritto del figlio all'identità personale. In conclusione, «venendo meno per effetto della morte della madre l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione, ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale». In dottrina, si rinvia a C. GRANELLI, *Il c.d. "parto anonimo" ed il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: un caso emblematico di "dialogo" tra le Corti*, in *Jus Civile*, n. 6/2016, pp. 564-573; L. ZULLO, *Anonimato della partoriente e diritto dell'adottato all'accesso alle informazioni sulla famiglia di origine*, Napoli, 2018.

<sup>7</sup> Si pone in evidenza che l'Assemblea della Camera ha approvato, nel lontano 2015, un testo unificato di alcune proposte di legge, finalizzato ad ampliare la possibilità del figlio adottato o non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche. In particolare, per dare seguito alla sentenza n. 278 del 2013, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina vigente, viene prevista la possibilità di chiedere alla madre se intenda revocare la volontà di anonimato, manifestata alla nascita del figlio. Il progetto è attualmente all'esame del Senato (AS. 1978).

<sup>8</sup> Cfr., a tal uopo, Corte EDU, 25 settembre 2012, n. 33783, Godelli c. Italia, Corte EDU, n. 42326/2003, Odièvre c. Francia; Corte EDU, n. 53176/2002, Mikulić c. Croazia.

disposto dell'art. 8 CEDU<sup>9</sup>, che protegge un diritto all'identità e allo sviluppo personale e il diritto di intessere e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno.

In linea con detti orientamenti, il Giudice delle leggi, con la citata sentenza del 2013, muovendo dalla distinzione tra “genitorialità giuridica” e “genitorialità naturale”, ha ritenuto «eccessivamente rigida» e in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. la disciplina dell'art. 28, co. 7, l. n. 184/1983, come sostituito dall'art. 177, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, che consente alla madre la facoltà di dichiarare di non voler essere nominata, laddove non se ne preveda la revocabilità, in seguito alla richiesta del figlio, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza<sup>10</sup>.

La Corte, tenute in debito conto le coordinate normative e giurisprudenziali anzidette, ha deciso di dover dare continuità all'orientamento espresso in una fattispecie analoga alla medesima<sup>11</sup>. In particolare, è stato ribadito che il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della madre a decidere di conservare o meno l'anonimato. Di conseguenza, se, per un verso, deve consentirsi al figlio di

---

<sup>9</sup> Il giudice di Strasburgo, con molta più precisione, osserva che: «L'espressione – ogni persona – dell'articolo 8 della Convenzione si applica al figlio come alla madre. Da una parte vi è il diritto del figlio a conoscere le proprie origini che trova fondamento nella nozione di vita privata. L'interesse vitale del minore nel suo sviluppo è altresì ampiamente riconosciuto nell'economia generale della Convenzione. Dall'altra, non si può negare l'interesse di una donna a conservare l'anonimato per tutelare la propria salute partorendo in condizioni sanitarie adeguate». Sul punto, si veda M. G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, 2017, p. 9 ss.; E. FRONTONI, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota a prima lettura sul mancato ricorso all'art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013*, in *Rivista AIC*, dicembre 2013, pp. 1-8; V. DE SANTIS, *Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna. Adozione, PMA eterologa e cognome materno*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 3/2018, pp. 1-19; C. CECCHETTI, *Il diritto a conoscere le proprie origini: il dialogo tra la Corte EDU, la Corte Costituzionale e la Corte Suprema di Cassazione*, in *www.giudicedonna.it*, n. 4/2016, pp. 1-25; N. FALBO, *Il diritto alle origini fra ordinamenti nazionali e giurisprudenza europea. Spunti per una comparazione, in dirittifondamentali.it*, n. 2/2020, pp. 1-37, ove l'A., nelle conclusioni, afferma che: «sarebbe opportuno il riconoscimento di una valenza predominante al diritto alle origini, che sia in grado di superare la scelta dell'anonimato compiuta dalla madre, pur garantendo alla stessa l'opportuna provvisoria protezione dalle conseguenze sociali e giuridiche del parto. La piena realizzazione del diritto alle origini appare l'unica soluzione consigliabile in considerazione della sua indiscussa natura di diritto fondamentale della persona, riconosciuto come tale dai trattati internazionali sui diritti umani e dalla giurisprudenza dei moderni ordinamenti democratici».

<sup>10</sup> Cfr. anche Cass. civ., Sez. Un., n. 1946/2017 già citata.

<sup>11</sup> Cfr., nuovamente, Cass. civ., n. 22497/2021, secondo cui: « il diritto a conoscere l'identità della madre deve essere temperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima e deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità, tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che tale diritto va tenuto distinto da quello ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, al fine di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, che può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della donna e anche prima della sua morte, purché ne sia garantito l'anonimato “erga omnes”, anche dunque nei confronti del figlio».

interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, per altro verso occorre tutelare anche l'equilibrio psico-fisico della genitrice, sicché il diritto all'interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta<sup>12</sup>.

Per tale motivazione, la Cassazione ha ritenuto corretto l'operato della Corte territoriale, laddove, attenendosi ai principi su esposti, ha ritenendo che l'interpello avesse avuto esito negativo, dopo aver accertato, in punto di fatto, che la donna aveva dimostrato una grave compromissione delle facoltà cognitive e volitive, non era stata in grado di esprimere la propria volontà e addirittura neppure di ricordare l'evento che le veniva rappresentato.

#### **4. E se il consenso all'anonimato fosse stato prestato da una donna incapace al momento della nascita?**

Sulla possibile invalidità del consenso all'anonimato espresso dalla donna alla nascita in quanto già colpita dalla malattia invalidante dal punto di vista psicologico (secondo motivo), la Corte, pur essendo molto rilevante il tema (invalidità per vizio *ex art. 428, co. 1, c.c.*), ne ha semplicemente dichiarato l'inammissibilità sulla scorta del fatto che il ricorrente avrebbe dovuto allegare la deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicare in quale atto

---

<sup>12</sup> Per un approfondimento in chiave comparatistica del problema, si rinvia a C. VALENTE, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini: brevi note su due esperienze giuridiche a confronto*, in [www.rivistafamiglia.it](http://www.rivistafamiglia.it), 16 luglio 2020, consultabile *online*, ove, confrontando l'ordinamento italiano con quello inglese sulla specifica questione del bilanciamento tra diritto all'anonimato e diritto a conoscere le proprie origini, l'A. ha evidenziato che: «I due ordinamenti hanno adottato soluzioni antitetiche quanto agli effetti pratici. Sebbene in entrambi i sistemi sia ben presente l'esigenza di tutela del diritto alla identità ed alla costruzione di una personalità che includa tutti i tasselli della propria esistenza, il sistema italiano ha di fatto sacrificato tale aspetto a vantaggio della dichiarazione di anonimato del genitore naturale; e ciò, nonostante costituisca eccezione alla regola generale che ammette l'acquisizione dei dati al compimento dei venticinque anni, è destinato di fatto ad impedirne l'esercizio. Il modello inglese, invece, si caratterizza per una maggiore apertura non solo al riconoscimento del diritto alla identità ma addirittura al mantenimento del rapporto genitoriale con la famiglia naturale, sancendo come regola generale l'accesso ai dati e come eccezione la sua restrizione che deve essere confermata a livello giudiziario; tale limitazione appare, dunque, residuale e azionabile solo ove gli enti che hanno curato l'adozione rinvercano ragioni di esclusione (a tutela dello stesso adottato o della famiglia adottiva o di quella naturale). La valutazione della restrizione è affidata in una prima fase ad organi non giurisdizionali, bensì amministrativi e, comunque, ad operatori specializzati che, disponendo di tutte le informazioni del caso concreto, possono analizzare gli elementi utili alla soluzione del conflitto. Allo stato attuale, il nostro ordinamento è caratterizzato da una propensione legislativa alla tutela dell'anonimato, anche giustificata dalla esigenza di scoraggiare l'interruzione della gravidanza e dalla necessità di garantire alla madre (e al nascituro) un parto in sicurezza, che ha trovato una misura di "contenimento" nella possibilità, riconosciuta a livello giurisprudenziale, di verificare l'attualità della scelta di anonimato; non si può che auspicare, dunque, un intervento chiarificatore del legislatore».

del giudizio precedente lo avesse fatto<sup>13</sup> e soprattutto indicare precisamente come, dove e quando detta questione fosse stata dedotta, riportando nel ricorso per cassazione la parte del reclamo di interesse.

Ora, se tale avvenimento fosse stato dedotto davanti al giudice di secondo grado e indicato nel ricorso, quale risposta avrebbe potuto fornire la Cassazione? Può il consenso prestato all'anonimato avere effetti patologici o non produrne alcuno qualora venga prestato da una donna incapace al momento della nascita? A tale domanda può darsi una risposta negativa ma, a ben vedere, anche una positiva. Se si considera l'atto, *ex art. 428, co. 1, c.c.*, unilaterale, *inter vivos*, avente contenuto patrimoniale (*ex art. 1324 c.c.*), quello posto in essere dalla donna soddisferebbe il requisito della unilateralità (atto espressivo della volontà di restare anonima), così come il secondo (il rapporto *inter vivos*), ma non l'ultimo (patrimonialità), in quanto tale atto fa riferimento al fascio di situazioni giuridiche esistenziali di cui la donna è titolare. Se, *ex adverso*, si considera rientrante in tale categoria di atti anche quello avente natura "personalistica", allora si potrà senz'altro agire in giudizio, provandone il "grave pregiudizio", per chiederne l'annullamento. Dubbi, in realtà, sorgerebbero in merito alla legittimazione attiva. L'art. 428 c.c., infatti, fa esclusivamente riferimento alla "persona medesima, agli eredi e agli aventi causa". Il presunto figlio, che ha avanzato richiesta per esercitare il diritto di interpello, rientrerebbe in una di queste categorie? Certamente non nella prima, così come non nella seconda. Potrebbe, invece, rientrare nella terza categoria (avente causa), dovendo faticare in giudizio nel dimostrare il suo interesse ad agire.

##### **5. Conclusioni critiche e prospettive *de iure condendo*: revoca dell'anonimato da parte della madre mediante disposizioni anticipate di trattamento?**

La sentenza commentata, dunque, enuclea un principio fondamentale, ovvero quello per cui il diritto di interpello di cui è titolare il figlio non è esercitabile se la madre anonima versa in stato di incapacità o meglio, è esercitabile, ma non può produrre effetti in quanto la madre anonima incapace non è in grado di prestare un consenso alla revoca in maniera valida.

---

<sup>13</sup> Cfr., sul punto, le già citate pronunce della Cassazione civile n. 16347/2018 e 27568/2017.

In chiave di lungimiranza giuridica, ci si deve interrogare, a tal punto, sul se la madre “ancora anonima”, il cui consenso all’anonimato non sia ancora stato oggetto di revoca, possa esercitare il diritto alla revoca dell’anonimato per il tempo in cui sarà diventata incapace o, addirittura, per il tempo in cui avrà cessato di esistere (ora per allora)<sup>14</sup>.

Sembra, da un’analisi sistematico-assiologica delle norme<sup>15</sup>, e più nello specifico della l. n. 219/2017 sul c.d. “testamento biologico”, più tecnicamente “disposizioni anticipate di trattamento”, che la madre anonima potrebbe, attraverso una dichiarazione, avente natura unilaterale e personale, disporre della revoca dell’anonimato anche per il tempo in cui non sarà più capace. Tale disposizione cristallizzerebbe la volontà di revoca dell’anonimato ad una eventuale richiesta di interpello che, a tal punto, avrebbe anche efficacia ultrattiva, in quanto produttiva di effetti *ex post*.

Una simile prospettazione è stata già offerta dalla sentenza della Cassazione n. 13000/2019 in tema di fecondazione omologa *post mortem*<sup>16</sup> (ove un marito, malato terminale, attraverso una dichiarazione espressa in vita, aveva prestato il consenso alla crioconservazione dello sperma e, una volta deceduto, alla fecondazione, mediante lo stesso, dell’ovulo della moglie), o ancora, nel caso della circolazione *post mortem* dei dati personali<sup>17</sup> (ove gli utenti potrebbero stipulare un accordo “di oblio” con le piattaforme digitali affinché i loro dati vengano distrutti o gestiti da un incaricato dopo la loro morte).

Un ulteriore interrogativo, a tal punto, è: se il consenso venisse prestato *ex ante* (ovvero prima dello stato di incapacità), poi potrebbe essere revocato trattandosi comunque di un diritto personalissimo (diritto all’anonimato), al quale va garantito, anche *in extremis*, il diritto di revoca? L’incapacità precluderebbe la revoca del consenso prestato in anticipo. Ciò, infatti,

---

<sup>14</sup> Tale ultimo aspetto sembra essere stato già superato dalla pronuncia della Cassazione n. 19824/2020, la quale ha stabilito che in riferimento al periodo successivo alla morte della madre anonima, il diritto all’anonimato è suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela al diritto all’accertamento dello *status* di filiazione.

<sup>15</sup> Sulla necessità di un’interpretazione sistematico-assiologica delle norme, si rinvia a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, p. 580 ss.

<sup>16</sup> Si consenta rinviare, sul punto, a R. TREZZA, *Fecondazione post mortem: sopravvivenza del consenso del coniuge espresso in vita, rettificazione dell’atto dello stato civile e attribuzione del cognome paterno*, in *Giustizia insieme*, 12 settembre 2019, consultabile *online*. Poi, si veda M. DE ANGELIS, *La paternità nella fecondazione omologa post mortem*, in *www.rivistafamiglia.it*, 13 giugno 2019, consultabile *online*; A. PAGLIARO, *L’accertamento dello status del figlio procreato post mortem*, in *Jus civile*, n. 2/2020, p. 539 ss.

<sup>17</sup> Si consenta rinviare a R. TREZZA, *I diritti della persona tra “tecniche” e “intelligenze” artificiali. Casi, questioni, prospettive*, Cile, 2021, specie p. 295.

confermerebbe la tesi della “cristallizzazione” anticipata della volontà e della “ultrattività” degli effetti *ex post*. A tal punto, è bene anche ribadire che lo stato di incapacità della madre anonima non potrà mai precludere l’esercizio del diritto all’interpello qualora vi fosse in gioco il diritto alla salute dell’interpellante, in quanto tale diritto è diretta esplicazione del diritto alla vita e al benessere psico-fisico dello stesso.

Ciò, ad esempio, è accaduto con il caso della fecondazione omologa *post* matrimonio<sup>18</sup>, ove il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha accolto la domanda di un marito il quale, separatosi dalla moglie, aveva chiesto la revoca del consenso all’impianto dell’embrione in quanto il consenso prestato si sarebbe cristallizzato nel momento della crioconservazione dello stesso. Qui, però, il Giudice non ha considerato che si trattasse di una progettualità condivisa e che l’embrione non fosse ancora concepito (lo sarebbe diventato con l’impianto) e che, dunque, fino a quel momento, il consenso sarebbe stato comunque revocabile<sup>19</sup>. Altrimenti, se fosse accaduto alla donna, a quest’ultima sarebbe stato impiantato “forzatamente” un embrione in seguito alla revoca del consenso all’impianto medesimo.

Tutto ciò fa comprendere quanto la materia dei diritti fondamentali della persona umana sia talmente delicata da dover fare i conti con uno spiccato senso del dovere giudicante.

---

<sup>18</sup> Tema delicatissimo affrontato dallo scrivente in R. TREZZA, *La fecondazione omologa post matrimonio: l’embrione crioconservato è “concepito”?*, in [www.rivistafamiglia.it](http://www.rivistafamiglia.it), 15 febbraio 2022, consultabile online.

<sup>19</sup> Sul concetto di revocabilità, proprio in tema di diritto all’anonimato e diritto a conoscere le proprie origini biologiche, si consenta rinviare a R. TREZZA, *La revocabilità per facta concludentia del consenso all’anonimato e il diritto a conoscere le proprie origini “in espansione” (nota a Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2020, n. 19824)*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1/2021, p. 1 ss. Per la sentenza commentata, infatti, una madre anonima che si “comporta” come madre, nonostante non abbia revocato formalmente il consenso all’anonimato, induce ad estendere i confini del diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche a favore del figlio.